



**COMUNE DI AVETRANA**

*Provincia di Taranto*

**UFFICIO DEL SINDACO**

Via V. Emanuele, 19 – Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 280 del 22 aprile 2021

**ORDINANZA n. 13 del 22 aprile 2021**

**Oggetto: ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di Avetrana**

**IL VICE SINDACO**

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020, che prevede la suddivisione del Paese in tre aree (gialla, arancione, rossa), e le connesse ordinanze del Ministero della Salute, che classificano ogni Regione in uno dei tre scenari;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che individua la Puglia quale zona rossa e cioè zona normata dall'art. 3 del richiamato DPCM del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 -Suppl. Ordinario n. 41) rubricato "Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" nelle quali, ai sensi del comma 4 lettera a) dello stesso DPCM, "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto";

**PRESO ATTO** che l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 ribadisce la permanenza della Regione Puglia nel novero delle zone rosse di cui al precedente capoverso, alla luce delle rilevazioni che confermano la persistenza di uno scenario o livello di rischio alto fino al 30 aprile 2021;

**RILEVATO** che, nonostante la vigenza di misure restrittive adottate in forza di ordinanze sindacali, comunque in coerenza con quelle introdotte a livello di Governo Centrale e Regionale, i *report* inviati dalla Prefettura di Taranto rilevano un aumento preoccupante dei casi di contagio nel territorio del Comune di Avetrana che non accenna a calare;

**RITENUTO** necessario, all'uopo, adottare misure ancor più stringenti e restrittive, anche a parziale e/o totale rettifica/revoca delle precedenti ordinanze sindacali, sempre nell'intento di contrastare in modo più efficace la diffusione del virus nel territorio avetranese, con riferimento in specie agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio tra gli avventori;

**APPURATO** dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

**VISTO:**

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

**ORDINA**

**con decorrenza dal 23 aprile 2021 e fino al 2 maggio 2021 compreso:**

1- la chiusura, alle ore 17,00, di **tutte** le attività commerciali di vendita al dettaglio, inclusi gli esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità, insistenti sul territorio del Comune di Avetrana, incluse quelle ambulanti in possesso di regolare autorizzazione, con facoltà di orario continuato a partire dalle ore 7,30, ad eccezione di:

- vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, farmacie e parafarmacie le quali, ai sensi della precedente ordinanza n. 8 del 12 aprile 2021, dovranno chiudere entro le ore 19,00;

2- la chiusura totale di bar, pub, paninoteche, rosticcerie;

3- agli esercenti l'attività di ristorazione e pasticcerie, incluse quelle di cui al punto 2- che espletano anche il servizio di ristorazione, è consentita **esclusivamente** la consegna a domicilio delle ordinazioni, con divieto assoluto di asporto;

4- agli esercizi commerciali in possesso di licenza di vendita tabacchi nei cui locali viene esercitata anche attività di somministrazione bevande, è interdetta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con obbligo di rendere inaccessibile l'area dedita alla somministrazione di alimenti e bevande;

5- alle pasticcerie nei cui locali viene anche esercitata attività di somministrazione bevande, è consentita **esclusivamente** la consegna a domicilio di articoli di pasticceria, con interdizione assoluta dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

6- la chiusura domenicale del cimitero;

7- **la chiusura totale domenicale di tutte le attività commerciali**, fatta eccezione per la vendita di carburante per autotrazione (**esclusivamente** in modalità *self service*), per farmacie, parafarmacie ed edicole.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 650 C.P., le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81

**DISPONE**

- che una copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Avetrana;

- di inviare copia alla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

**DEMANDA**

alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

**COMUNICA**

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

*Dalla Casa Comunale, 22 aprile 2021*



**IL VICE SINDACO**

Alessandro SCARCIGLIA